
Indennizzo del danno biologico e nuove tabelle Inail

INAIL Delibera 28/02/2006, n. 87

Decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, articolo 13, comma 3. Proposta di adeguamento della "Tabella Indennizzo danno biologico" approvata con Decreto ministeriale 12 luglio 2000.

Il Consiglio di Amministrazione

nella seduta del 28 febbraio 2006- Visto il decreto legislativo n. 479 del 30 giugno 1994 e successive modificazioni;

- Visto il D.P.R. n. 367 del 24 settembre 1997;

- Visto il Testo Unico concernente l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modifiche;

- Visto il Decreto Legislativo 23 febbraio 2000, n. 38 recante "Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a norma dell'art. 55, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144";

- Vista la delibera del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza n. 28 dell'8 novembre 2005, con particolare riferimento a quanto previsto in materia di avvio dell'ottimizzazione della disciplina del danno biologico e di predisposizione delle proposte per il miglioramento di tutte le prestazioni;

- Viste le proposte legislative di modifica e integrazione dell'art. 13 del Decreto Legislativo n. 38/2000, per il miglioramento del livello delle prestazioni economiche, in attesa di una organica e complessiva riforma del Testo Unico;

- Considerato che dette proposte attengono in particolare all'abbassamento del grado di invalidità da indennizzare in capitale e del grado di invalidità da indennizzare in rendita, alla rielaborazione della tabella dei coefficienti, alla rivalutazione periodica degli importi indicati nella Tabella degli indennizzi del danno biologico, all'estensione dei parametri di valutazione del danno biologico a tutti gli istituti giuridici riguardanti gli invalidi del lavoro, al miglioramento delle prestazioni sanitarie e dell'istituto dell'assegno per assistenza personale continuativa;

- Considerato, altresì, che nell'immediato si può procedere, ai sensi del comma 3, dell'art. 13 del Decreto Legislativo n. 38/2000, ad un adeguamento della "Tabella indennizzo danno biologico" (D.M. 12 luglio 2000), con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali su delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto;

- Preso atto che gli importi degli indennizzi danno biologico sono rimasti immutati dal 12 luglio 2000, mentre le prestazioni economiche che indennizzano il danno patrimoniale sono state rivalutate sulla base delle disposizioni contenute nell'articolo 11 del Decreto Legislativo 23 febbraio 2000, n. 38;

- Considerato che detto adeguamento consente un recupero, con effetti da luglio 2000 a dicembre 2005, degli indennizzi danno biologico sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati;

- Vista la variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo nel periodo luglio 2000 - dicembre 2005 che determina un coefficiente di rivalutazione pari a 1,1247;

- Vista la nuova "Tabella Indennizzo danno biologico" elaborata applicando alla precedente il suddetto indice di rivalutazione;

- Vista la relazione del Direttore Generale in data 27 febbraio 2006;

- Con il parere consultivo favorevole del Direttore Generale,

Delibera

di approvare la nuova "Tabella Indennizzo danno biologico" che, allega, costituisce parte integrante della presente delibera.

La presente delibera sarà inoltrata al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per l'adozione del conseguente provvedimento.

Inoltre, condividendo le proposte di miglioramento dei livelli delle prestazioni economiche, di cui alle

allegate schede tecniche, il Consiglio di Amministrazione rappresenta l'opportunità ed auspica che esse trovino accoglimento in sede legislativa.

Allegato n. 1

Proposte di miglioramento del livello delle prestazioni economiche dell'Istituto

Tabelle indennizzo danno biologico

Indennizzo in rendita

(importi in euro)

Grado %	Rendita annua
16	1.161,71
17	1.277,90
18	1.394,07
19	1.510,24
20	1.626,41
21	1.742,58
22	1.858,75
23	1.974,92
24	2.091,09
25	2.207,27
26	2.323,44
27	2.439,61
28	2.555,78
29	2.671,95
30	2.846,21
31	3.020,47
32	3.194,72
33	3.368,98
34	3.543,24
35	3.717,49
36	3.891,75
37	4.066,02
38	4.240,28
39	4.414,53
40	4.646,88
41	4.879,22
42	5.111,56
43	5.343,90
44	5.576,25
45	5.808,59
46	6.040,93

47	6.273,27
48	6.505,62
49	6.737,97
50	6.970,31
51	7.202,66
52	7.435,00
53	7.667,34
54	7.899,68
55	8.132,03
56	8.364,37
57	8.596,71
58	8.829,05
59	9.061,40
60	9.293,74
61	9.526,09
62	9.758,44
63	9.990,78
64	10.223,12
65	10.455,46
66	10.629,72
67	10.803,98
68	10.978,24
69	11.152,49
70	11.326,75
71	11.501,01
72	11.675,26
73	11.849,52
74	12.023,79
75	12.198,04
76	12.372,30
77	12.546,56
78	12.720,82
79	12.895,07
80	13.069,33
81	13.243,59
82	13.417,84
83	13.592,10
84	13.766,36
85	13.940,62

86	14.114,87
87	14.289,13
88	14.463,39
89	14.637,64
90	14.811,91
91	14.986,17
92	15.160,43
93	15.334,68
94	15.508,94
95	15.683,20
96	15.857,45
97	16.031,71
98	16.205,97
99	16.380,22
100	16.554,48

Tabella indennizzo danno biologico
Indennizzo in capitale
(importi in euro)

MASCHI

Grado %	Punto INAIL	FASCE DI ETÀ				
		fino a 20	21-25	26-30	31-35	36-40
6	929,37	5.576,22	5.297,41	5.018,60	4.739,79	4.460,98
7	987,46	6.912,22	6.566,61	6.221,00	5.875,39	5.529,78
8	1.045,55	8.364,40	7.946,18	7.527,96	7.109,74	6.691,52
9	1.103,63	9.932,67	9.436,04	8.939,40	8.442,77	7.946,14
10	1.161,72	11.617,20	11.036,34	10.455,48	9.874,62	9.293,76
11	1.277,89	14.056,79	13.353,95	12.651,11	11.948,27	11.245,43
12	1.394,06	16.728,72	15.892,28	15.055,85	14.219,41	13.382,98
13	1.510,23	19.632,99	18.651,34	17.669,69	16.688,04	15.706,39
14	1.626,41	22.769,74	21.631,25	20.492,77	19.354,28	18.215,79
15	1.742,58	26.138,70	24.831,77	23.524,83	22.217,90	20.910,96

segue

Grado %	Punto INAIL	FASCE DI ETÀ					
		41-45	46-50	51-55	56-60	61-65	66 e oltre
6	929,37	4.182,17	3.903,35	3.624,54	3.345,73	3.066,92	2.788,11
7	987,46	5.184,17	4.838,55	4.492,94	4.147,33	3.801,72	3.456,11
8	1.045,55	6.273,30	5.855,08	5.436,86	5.018,64	4.600,42	4.182,20

9	1.103,63	7.449,50	6.952,87	6.456,24	5.959,60	5.462,97	4.966,34
10	1.161,72	8.712,90	8.132,04	7.551,18	6.970,32	6.389,46	5.808,60
11	1.277,89	10.542,59	9.839,75	9.136,91	8.434,07	7.731,23	7.028,40
12	1.394,06	12.546,54	11.710,10	10.873,67	10.037,23	9.200,80	8.364,36
13	1.510,23	14.724,74	13.743,09	12.761,44	11.779,79	10.798,14	9.816,50
14	1.626,41	17.077,31	15.938,82	14.800,33	13.661,84	12.523,36	11.384,87
15	1.742,58	19.604,03	18.297,09	16.990,16	15.683,22	14.376,29	13.069,35

FEMMINE

Grado %	Punto INAIL	FASCE DI ETÀ				
		fino a 20	21-25	26-30	31-35	36-40
6	1.016,50	6.099,00	5.794,05	5.489,10	5.184,15	4.879,20
7	1.074,59	7.522,13	7.146,02	6.769,92	6.393,81	6.017,70
8	1.132,68	9.061,44	8.608,37	8.155,30	7.702,22	7.249,15
9	1.190,76	10.716,84	10.181,00	9.645,16	9.109,31	8.573,47
10	1.248,85	12.488,50	11.864,08	11.239,65	10.615,23	9.990,80
11	1.365,02	15.015,22	14.264,46	13.513,70	12.762,94	12.012,18
12	1.481,19	17.774,28	16.885,57	15.996,85	15.108,14	14.219,42
13	1.597,36	20.765,68	19.727,40	18.689,11	17.650,83	16.612,54
14	1.713,53	23.989,42	22.789,95	21.590,48	20.391,01	19.191,54
15	1.829,71	27.445,65	26.073,37	24.701,09	23.328,80	21.956,52

segue

Grado %	Punto INAIL	FASCE DI ETÀ					
		41-45	46-50	51-55	56-60	61-65	66 e oltre
6	1.016,50	4.574,25	4.269,30	3.964,35	3.659,40	3.354,45	3.049,50
7	1.074,59	5.641,60	5.265,49	4.889,38	4.513,28	4.137,17	3.761,07
8	1.132,68	6.796,08	6.343,01	5.889,94	5.436,86	4.983,79	4.530,72
9	1.190,76	8.037,63	7.501,79	6.965,95	6.430,10	5.894,26	5.358,42
10	1.248,85	9.366,38	8.741,95	8.117,53	7.493,10	6.868,68	6.244,25
11	1.365,02	11.261,42	10.510,65	9.759,89	9.009,13	8.258,37	7.507,61
12	1.481,19	13.330,71	12.442,00	11.553,28	10.664,57	9.775,85	8.887,14
13	1.597,36	15.574,26	14.535,98	13.497,69	12.459,41	11.421,12	10.382,84
14	1.713,53	17.992,07	16.792,59	15.593,12	14.393,65	13.194,18	11.994,71
15	1.829,71	20.584,24	19.211,96	17.839,67	16.467,39	15.095,11	13.722,83

Allegato n. 2

Proposte di miglioramento del livello delle prestazioni economiche dell'Istituto

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI DELL'ART. 13 DEL DECRETO LEGISLATIVO 23 FEBBRAIO 2000, N. 38 ("danno biologico").

1. - Abbassamento del grado di invalidità da indennizzare in capitale dall'attuale 6% al 4%.

Attualmente, ai sensi dell'art. 13 del Decreto legislativo n. 38/2000, il grado minimo di menomazione indennizzabile (in capitale) è pari al 6%.

Il legislatore del 2000 aveva stabilito una franchigia fino al 5% di invalidità ritenendo, verosimilmente, che menomazioni inferiori al 6%, per la loro lieve entità, fossero non rilevanti in un sistema di tutela sociale.

La concreta esperienza, tuttavia, sta dimostrando che, proprio per effetto della suddetta franchigia, restano escluse dalla tutela patologie di una certa rilevanza sotto il profilo menomativo, come ad esempio: amputazione dell'anulare, disturbi del ritmo cardiaco, frattura ossa nasali, cicatrici cutanee non interessanti il volto ed il collo, perdita delle ultime due falangi del mignolo, ernia inguinale, ecc.

La proposta di cui si tratta, quindi, ha lo scopo di ricomprendere nella tutela indennitaria anche queste patologie, e altre similari.

Nel contempo, risulterebbe altresì ampliata l'area dell'esonero del datore di lavoro dalla responsabilità civile.

Quanto agli oneri finanziari, si stima che:

- i casi con grado di menomazione pari al 5% saranno circa 3500, con un importo medio di indennizzo pari a 3700 euro e, quindi, con un costo complessivo annuo di circa 13 milioni di euro;

- i casi con grado di menomazione pari al 4% saranno circa 13.000, con un importo medio di indennizzo pari a 3000 euro e, quindi, con un costo complessivo annuo di circa 39 milioni di euro.

L'onere annuo relativo alla proposta, dunque, può presumersi pari a 52 milioni di euro circa in totale.

2 - Abbassamento all'11% del grado di invalidità da indennizzare in rendita, comprendendo nella rendita sia una quota per il ristoro del danno biologico sia una quota per l'indennizzo delle conseguenze patrimoniali della menomazione.

Attualmente, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 38/2000, tale rendita viene erogata solo per danni pari o superiori al 16%, mentre per i gradi dal 6% al 15% si provvede con la liquidazione di un indennizzo in capitale del solo danno biologico.

La proposta nasce dalla esigenza, di indubbia valenza sociale, di erogare le prestazioni economiche per danno permanente mediante pagamento dell'indennizzo in rendita mensile, anziché mediante liquidazione di una somma in capitale una tantum nonché di ristorare le conseguenze patrimoniali della menomazione anche per gradi inferiori al 16%.

In questo modo si garantisce al reddituario un sostegno economico per tutta la vita e si agevola il consolidamento del rapporto tra INAIL e infortunato, rapporto che costituisce il presupposto indispensabile per la continuità di assistenza attraverso la fornitura di tutte le prestazioni non economiche (sanitarie, assistenziali, protesiche, ecc.) che concretizzano la tutela globale.

In questa prospettiva, inoltre, si ritiene che anche le rendite per gradi di menomazione compresi tra l'11% ed il 16% debbano essere erogate per tutta la vita, e cioè senza prevedere la liquidazione in capitale al termine del periodo revisionale come, invece, previsto dall'art. 75 T.U.

Oneri finanziari.

La riforma riguarderebbe circa 4500 casi l'anno (e cioè quelli aventi un grado di menomazione tra l'11 ed il 15%).

Attualmente l'indennizzo in capitale una tantum di questi 4500 casi comporta una spesa complessiva di circa 60 milioni di euro all'anno.

La trasformazione in rendita della liquidazione in capitale determinerebbe una uscita di ratei annui di rendita stimabile in circa 6,5 milioni di euro nel primo anno, di 13 milioni di euro nel secondo, e così via.

Pertanto, in termini di flusso di cassa, la riforma produrrebbe, nell'immediato, una contrazione degli oneri annui.

In termini di valore capitale delle prestazioni, si avrebbe un onere complessivo stimabile in circa 130 milioni di euro annui, con un incremento, quindi, di 70 milioni di euro rispetto al predetto onere attuale di 60 milioni.

3 - Rivalutazione periodica degli importi indicati nelle "Tabelle indennizzo danno biologico" in capitale e in rendita.

La proposta - colmando una lacuna presente nell'art. 13 del D.Lgs. n. 38/2000 - mira ad estendere agli indennizzi del danno biologico il principio, da sempre presente nel Testo Unico, di conservare inalterato

nel tempo il valore economico delle prestazioni INAIL, rispondendo all'esigenza di garantire costantemente i "mezzi adeguati alle esigenze di vita" di cui all'art. 38 Costituzione.

Si tratta, cioè, di armonizzare i meccanismi di rivalutazione degli indennizzi del danno biologico con quelli già previsti per il danno patrimoniale.

Si sono assunti, perciò, criteri e scadenze della rivalutazione periodica dettati dall'art. 11 del D.Lgs. n. 38/2000, che hanno trovato conferma nell'art. 5, comma 6, della legge n. 57/2001 riguardante l'aggiornamento degli importi dovuti per il risarcimento del danno alla persona derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti.

Entrambe le norme fanno riferimento ad aggiornamenti, con cadenza annuale, degli importi in misura corrispondente alla variazione dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati accertata dall'ISTAT.

Oneri finanziari.

Poiché le attuali "Tabelle" sono ferme al luglio 2000 (data della loro pubblicazione), una prima rivalutazione ancorata alle variazioni dell'indice ISTAT intervenute nel periodo luglio 2000 - dicembre 2005 comporterebbe una spesa stimabile in circa 21 milioni di euro per il secondo semestre 2006 e in circa 44,5 milioni di euro per l'anno 2007.

4 - Estensione dei parametri di valutazione del danno biologico a tutti gli istituti giuridici, interni ed esterni al Testo Unico, riguardanti gli invalidi del lavoro, con conseguente rideterminazione dei gradi di invalidità stabiliti dalle vigenti disposizioni per accedere alle relative provvidenze (ad es. prestazioni accessorie per i Grandi Invalidi, accesso alle liste di collocamento mirato, esenzione dal pagamento dei ticket sanitari, ecc.).

La proposta - colmando una lacuna presente nell'art. 13 del D.Lgs. n. 38/2000 - mira ad estendere la nozione di menomazione dell'integrità psicofisica (danno biologico) a tutti gli istituti giuridici riguardanti gli invalidi del lavoro che sono attualmente disciplinati con riferimento alla nozione di attitudine al lavoro.

Si tratta, perciò, di un intervento di razionalizzazione e semplificazione del sistema.

Attualmente, infatti, è necessario effettuare una doppia valutazione dei postumi, una per le prestazioni economiche in capitale o in rendita con i criteri del "danno biologico" previsti dal citato art 13, e l'altra per le prestazioni accessorie con i criteri della "attitudine al lavoro" previsti dal Testo Unico.

Data la complessità della questione, si allega una specifica Nota esplicativa

Oneri finanziari

Nessuno, in quanto non si modificano né il contenuto delle prestazioni né la platea dei beneficiari.

TESTO DI LEGGE

All'articolo 13, comma 2, lettera a, del Decreto Legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, le parole "di grado pari o superiore al 6 per cento" sono sostituite dalle seguenti "di grado pari o superiore al 4 per cento" e la seconda frase è sostituita dalla seguente: "l'indennizzo delle menomazioni di grado pari o superiore al 6 per cento ed inferiore all'11 per cento è erogato in capitale, dall'11 per cento è erogato in rendita, nella misura indicata nell'apposita "Tabella indennizzo danno biologico".

All'articolo 13, comma 2, lettera b, del Decreto Legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, nella prima frase, le parole "pari o superiore al 16 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "pari o superiore all'11 per cento". Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, su delibera del consiglio di amministrazione dell'INAIL, entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente legge, sono emanate le nuove "Tabella dei coefficienti" e "Tabella indennizzo danno biologico" di cui al Decreto Ministeriale 12 luglio 2000, pubblicato sul Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 172 del 25 luglio 2000 - Serie Generale. La nuova "Tabella indennizzo danno biologico" deve contenere l'aggiornamento degli importi in misura corrispondente alla variazione dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati accertata dall'ISTAT a far data dal 25 luglio 2000.

I successivi adeguamenti, da effettuare con cadenza annuale a decorrere dal 1° luglio di ciascun anno, sono approvati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, su delibera del consiglio di amministrazione dell'INAIL, in misura corrispondente alla variazione dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati accertata dall'ISTAT.

La nuova "Tabella dei coefficienti" dovrà essere emanata tenendo anche conto della necessità di valorizzare le conseguenze patrimoniali delle menomazioni che impediscono, o rendono particolarmente

difficoltoso, lo svolgimento di una qualunque attività lavorativa.

All'articolo 13, comma 7, del Decreto Legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, dopo l'ultima frase è aggiunta la seguente: "Non si applica l'art. 75 del testo unico approvato con D.P.R. del 30 giugno 1965, n. 1124". Le disposizioni che precedono si applicano ai danni conseguenti ad infortuni sul lavoro verificatisi e a malattie professionali denunciate a decorrere dalla data di pubblicazione dei Decreti ministeriali di approvazione delle nuove "Tabella indennizzo danno biologico" e "Tabella dei coefficienti". Si applicano, altresì, ad aggravamenti di danni conseguenti ad infortuni sul lavoro verificatisi e a malattie professionali denunciate a decorrere dal 25 luglio 2000, intervenuti dopo la data di pubblicazione dei Decreti ministeriali di approvazione delle nuove tabelle. Si applicano anche nei casi in cui, a seguito di infortuni verificatisi e di malattie professionali denunciate a decorrere dalla predetta data del 25 luglio 2000 sia residua una menomazione dell'integrità psicofisica inferiore al 4 per cento, e in seguito a nuovo infortunio sul lavoro verificatosi e a malattia professionale denunciata a decorrere dalla data di pubblicazione del Decreto ministeriale di approvazione delle nuove tabelle risulti una menomazione dell'integrità psicofisica che complessivamente sia pari o superiore a detta percentuale. Si applicano, inoltre, nei casi in cui, a seguito di infortuni verificatisi e di malattie professionali denunciate a decorrere dalla predetta data del 25 luglio 2000 sia residua una menomazione dell'integrità psicofisica inferiore all'11 per cento, e in seguito a nuovo infortunio sul lavoro verificatosi e a malattia professionale denunciata a decorrere dalla data di pubblicazione dei Decreti ministeriali di approvazione delle nuove tabelle risulti una menomazione dell'integrità psicofisica che complessivamente sia pari o superiore a detta percentuale.

All'articolo 13 del decreto legislativo 23 febbraio 2000 n. 38, dopo il comma 10, è inserito il seguente:
Comma 10-bis

1. All'articolo 178 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, alla fine del comma 2, sono inserite le seguenti parole: "e, per gli infortuni sul lavoro verificatisi nonché le malattie professionali denunciate a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano subito o subiscano una menomazione dell'integrità psicofisica di grado pari o superiore al 60 per cento".
2. All'articolo 150, comma 1, del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, dopo le parole "purché non superiore all'ottanta per cento" sono inserite le seguenti: "e, per le malattie denunciate a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, con menomazione dell'integrità psicofisica di qualunque grado, purché non superiore al 60 per cento".
3. All'articolo 220 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, dopo le parole "di grado non inferiore al 50 per cento" sono inserite le seguenti: "e, per gli infortuni sul lavoro verificatisi nonché le malattie professionali denunciate a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, ai titolari di rendita per menomazione dell'integrità psicofisica di grado non inferiore al 35 per cento".
4. All'articolo 76, comma 1, del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, dopo le parole "invalidità permanente assoluta conseguente a menomazioni elencate nella tabella allegato n. 3" sono inserite le seguenti: "e, per gli infortuni sul lavoro verificatisi nonché le malattie professionali denunciate a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, nei casi di invalidità conseguente a menomazioni elencate nella tabella allegato n. 3".
5. All'articolo 218, comma 1, del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, dopo le parole "invalidità permanente assoluta conseguente a menomazioni elencate nella tabella allegato n. 3" sono inserite le seguenti: "e, per gli infortuni sul lavoro verificatisi nonché le malattie professionali denunciate a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, nei casi di invalidità conseguente a menomazioni elencate nella tabella allegato n. 3".
6. Alla fine dell'articolo 11 della legge 10 maggio 1982, n. 251, è inserito il seguente comma: "Fermo restando tutte le altre condizioni, per gli infortuni sul lavoro verificatisi nonché le malattie professionali denunciate a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, lo speciale assegno continuativo mensile di cui al comma 1 spetta nel caso di morte, avvenuta per cause non dipendenti dall'infortunio o dalla malattia professionale, del titolare di rendita per menomazione dell'integrità psicofisica di grado non inferiore al 48 per cento".
7. All'articolo 10, comma 3, della legge 5 maggio 1976, n. 248, alla fine del punto 1) sono inserite le seguenti parole: "e, per gli infortuni sul lavoro verificatisi nonché le malattie professionali denunciate a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, menomazione dell'integrità psicofisica di grado superiore al 20 per cento".
8. All'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 12 marzo 1999, n. 68, dopo le parole "con un grado di

invalidità superiore al 33 per cento" sono inserite le seguenti: "e, per gli infortuni sul lavoro verificatisi nonché le malattie professionali denunciate a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, con una menomazione dell'integrità psicofisica di grado superiore al 20 per cento"

9. All'articolo 4, comma 4, della legge 12 marzo 1999, n. 68, dopo le parole "se hanno subito una riduzione della capacità lavorativa inferiore al 60 per cento" sono inserite le seguenti: "e, per gli infortuni sul lavoro verificatisi nonché le malattie professionali denunciate a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, se hanno subito una menomazione dell'integrità psicofisica di grado inferiore al 40 per cento".

10. All'articolo 13, comma 1, lettera a) della legge 12 marzo 1999, n. 68, dopo le parole "abbia una riduzione della capacità lavorativa superiore al 79 per cento", sono inserite le seguenti: "e, se si tratta di disabile del lavoro per infortunio sul lavoro verificatisi nonché per malattia professionale denunciata a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, abbia una menomazione dell'integrità psicofisica di grado superiore al 59 per cento"

11. All'articolo 13, comma 1, lettera b) della legge 12 marzo 1999, n. 68, dopo le parole "abbia una riduzione della capacità lavorativa compresa tra il 67 per cento e il 79 per cento", sono inserite le seguenti: "e, se si tratta di disabile del lavoro per infortunio sul lavoro verificatisi nonché per malattia professionale denunciata a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, abbia una menomazione dell'integrità psicofisica di grado compreso tra il 50 per cento e il 59 per cento"

12. All'articolo 6, comma 1, del Decreto del Ministro della Sanità dell'1 febbraio 1991, alla fine del punto b) sono inserite le seguenti parole: "e, per gli infortuni sul lavoro verificatisi nonché le malattie professionali denunciate a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, con una menomazione dell'integrità psicofisica di grado pari o superiore al 50 per cento".

13. All'articolo 6, comma 2, del Decreto del Ministro della Sanità dell'1 febbraio 1991, alla fine del punto b) sono inserite le seguenti parole: "e, per gli infortuni sul lavoro verificatisi nonché le malattie professionali denunciate a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, con una menomazione dell'integrità psicofisica di grado inferiore al 50 per cento".

Nota esplicativa della proposta di estendere i parametri di valutazione del danno biologico a tutti gli istituti giuridici riguardanti gli invalidi del lavoro

L'art. 13 del D.Lgs. n. 38/2000 ("danno biologico") ha introdotto, per gli infortuni sul lavoro verificatisi, nonché le malattie professionali denunciate, a decorrere dal 25 luglio 2000, un nuovo sistema di indennizzo del danno permanente, sostituendo la nozione di attitudine al lavoro - e relative tabelle valutative allegate al testo unico - con la nozione di menomazione dell'integrità psicofisica - e relative tabelle valutative emanate con D.M. 12.7.2000 - limitatamente alla liquidazione delle prestazioni, in capitale o in rendita, erogate in luogo della precedente rendita per inabilità permanente.

Ne consegue che per gli altri istituti giuridici che riguardano gli invalidi del lavoro - quali ad es. assegno di incollocabilità, riconoscimento di "Grandi invalido del lavoro", rendita di passaggio per silicosi/asbestosi, attestazione di disabile del lavoro ai fini del collocamento mirato, ecc. - continua a restare in vigore la nozione di attitudine al lavoro, come stabilito dalla norma di raccordo di cui al comma 11 dello stesso art. 13 ("per quanto non previsto dalle presenti disposizioni, si applica la normativa del testo unico in quanto compatibile").

Da ciò la necessità di una doppia valutazione del danno permanente ogni volta che si tratti di riconoscere, oltre all'indennizzo in capitale o in rendita, anche una delle altre prestazione o provvidenza accessorie previste per legge a favore degli invalidi del lavoro.

Il fatto che l'art. 13 non abbia, all'epoca, esteso la nozione di menomazione dell'integrità psicofisica - e relative Tabelle - all'intero sistema di garanzie dell'invalidità lavorativa si spiega verosimilmente con la scelta del legislatore delegato di consentire un congruo periodo di sperimentazione prima di dare completa attuazione alla norma delega (L. 144/1999, art. 55, comma 1, lettera s), secondo la quale - si ricorda - il danno biologico va valutato e ristorato nell'ambito di tutto "il sistema di indennizzo e di sostegno sociale" e, quindi, anche con riguardo alle prestazioni e provvidenze accessorie.

Il periodo di sperimentazione era necessario in quanto la sostituzione del concetto di attitudine al lavoro con quello di menomazione dell'integrità psicofisica non si concretizza unicamente nell'attribuzione di differenti punteggi, ma comporta due ben distinti approcci valutativi stante la diversità dei criteri e dell'oggetto stesso della valutazione (si pensi, ad es., alle voci di nuova tabellazione irrilevanti per

l'attitudine al lavoro).

La concreta esperienza maturata fornisce, oggi, adeguati elementi di valutazione per avanzare una proposta di sistematico riordino e armonizzazione della materia, fondata sui seguenti criteri:

- sostituire, in tutto il sistema di tutela della invalidità da lavoro, la nozione di attitudine al lavoro - e relative Tabelle e criteri valutativi - con la nozione di menomazione dell'integrità psicofisica e relativi Tabella e criteri valutativi;

- rideterminare le soglie di invalidità stabilite dalle norme vigenti per l'accesso alle varie prestazioni e provvidenze accessorie, convertendo i gradi di riduzione o perdita della attitudine al lavoro di cui alle Tabelle allegate al testo unico nei corrispondenti gradi di menomazione della integrità psicofisica di cui alla Tabella approvata con D.M. 12.7.2000.

Per rideterminare le soglie di invalidità sono state effettuate le seguenti operazioni.

1. Esame delle voci delle Tabelle dell'Industria e dell'Agricoltura allegati 1 e 2 al testo unico e loro comparazione con la Tabella delle menomazioni di cui al D.M. 12.7.2000.
2. Determinazione dei valori medi tra le voci delle Tabelle allegate 1 e 2 al testo unico e loro comparazione con la Tabella delle menomazioni.
3. Evidenza delle differenze valutative tra le voci considerate e la frequenza di riscontro dei vari danni (con particolare riguardo ad arto superiore, mano).
4. Simulazione di valutazioni su casi di danni plurimi e composti, con riferimento ai valori tabellari sia del testo unico sia del danno biologico.
5. Incidenza statistica dei danni non contemplati nella normativa del testo unico rispetto a quella introdotta con il decreto legislativo 38/2000 (danno estetico, danno anatomico, danno all'efficienza sessuale).
6. Determinazione dei valori di riferimento nella nuova normativa per le fattispecie considerate.

Ciò premesso, si riportano le nuove soglie di invalidità proposte per l'accesso a ciascuna delle prestazioni e provvidenze accessorie stabilite dalle norme vigenti a favore degli invalidi del lavoro, preliminarmente chiarendo che esse:

- sono inferiori alle precedenti unicamente in quanto la nuova Tabella delle menomazioni dell'integrità psicofisica prevede valutazioni più contenute rispetto alle precedenti Tabelle della riduzione o perdita della attitudine al lavoro;
- non comportano oneri finanziari in quanto non modificano né il contenuto delle prestazioni né la platea dei beneficiari, stante la sostanziale corrispondenza tra i nuovi gradi di menomazione dell'integrità psicofisica e i precedenti gradi di riduzione o perdita dell'attitudine al lavoro;
- non incidono sulle altre condizioni normativamente previste per il riconoscimento delle prestazioni o provvidenze di cui si tratta, condizioni che restano invariate.

1 - Riconoscimento di "Grande invalido del lavoro" (e dei relativi benefici onorifici ed economici).

L'articolo 178, comma 2, del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, prevede un'inabilità permanente che riduca l'attitudine al lavoro di almeno quattro quinti, e cioè una riduzione dell'attitudine al lavoro pari o superiore all'80%.

Nuova soglia proposta: grado di menomazione dell'integrità psicofisica pari o superiore al 60%.

2 - Rendita di passaggio per assicurati affetti da silicosi o asbestosi.

L'articolo 150, comma 1, del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, prevede una inabilità permanente di qualunque grado purché non superiore all'80%.

Nuova soglia proposta: grado di menomazione dell'integrità psicofisica non superiore al 60%.

3 - Riscatto in capitale della rendita nel settore agricolo

L'articolo 220 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, prevede una inabilità permanente di grado non inferiore al 50%.

Nuova soglia proposta: grado di menomazione dell'integrità psicofisica non inferiore al 35%.

4 - Speciale assegno continuativo mensile ai superstiti.

L'articolo 1, comma 1, della legge 5 maggio 1976, n. 248, come modificato dall'articolo 11, comma 3, della legge 10 maggio 1982, n. 251, prevede che il lavoratore deceduto per cause non lavorative fosse titolare in vita di rendita per inabilità permanente di grado non inferiore al 65%.

Nuova soglia proposta: grado di menomazione dell'integrità psicofisica non inferiore al 48%.

5 - Assegno di incollocabilità

L'articolo 10, comma 3, punto 1) della legge 5 maggio 1976, n. 248, prevede una riduzione della capacità lavorativa non inferiore al 34%.

Lo stesso requisito è previsto Regolamento approvato con decreto ministeriale 27 gennaio 1987, n. 137, articolo 1, punto 1).

Nuova soglia proposta: grado di menomazione dell'integrità psicofisica superiore al 20%.

6 - Attestazione di disabile del lavoro ai fini del collocamento mirato.

L'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 12 marzo 1999, n. 68, prevede un grado di invalidità superiore al 33%.

Nuova soglia proposta: grado di menomazione dell'integrità psicofisica superiore al 20%.

7 - Attestazione di persona diventata disabile del lavoro durante l'attività lavorativa.

L'articolo 4, comma 4, della legge 12 marzo 1999, n. 68, prevede, per la conservazione del posto di lavoro, una riduzione della capacità lavorativa inferiore al 60%.

Nuova soglia proposta: grado di menomazione dell'integrità psicofisica inferiore al 40%.

8 - Agevolazioni per le assunzioni di disabili.

L'articolo 13, comma 1, lettere a) e b), della legge 12 marzo 1999, n. 68, prevede fiscalizzazioni totale (lettera a) o parziale (lettera b) dei contributi previdenziali ed assistenziali per l'assunzione di disabili che abbiano, rispettivamente, una riduzione della capacità lavorativa superiore al 79% ovvero una riduzione della capacità lavorativa compresa tra il 67% ed il 79%.

Nuova soglia proposta limitatamente ai disabili del lavoro: grado di menomazione dell'integrità psicofisica superiore al 59% ovvero grado di menomazione dell'integrità psicofisica compresa tra il 50% ed il 59%.

9 - Esenzione dal pagamento delle quote di partecipazione alla spesa sanitaria (per assistenza farmaceutica, accertamenti diagnostici in regime di ricovero diurno, assistenza specialistica ambulatoriale, assistenza termale, assistenza riabilitativa extraospedaliera).

L'articolo 6, comma 1, lettera b) e comma 2, lettera b) del Decreto del Ministro della Sanità dell'1 febbraio 1991, confermato dal D.Lgs. n. 124/1998, art. 5, comma 6, prevede l'esenzione totale per invalidi del lavoro con riduzione della capacità lavorativa superiore ai due terzi, e l'esenzione limitata alle prestazioni correlate alla patologia invalidante per riduzione inferiore ai due terzi.

Nuove soglie proposte: grado di menomazione dell'integrità psicofisica pari o superiore al 50% per l'esenzione totale e inferiore al 50% per l'esenzione limitata alle prestazioni per la patologia invalidante.

10 - Assegno per assistenza personale continuativa.

Gli articoli 76, comma 1, e 218, comma 1, del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, prevedono l'invalidità permanente assoluta, e cioè la perdita del 100% dell'attitudine al lavoro.

Agli effetti della corresponsione dell'assegno, inoltre, il D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, prevede con la tabella allegato n. 3, un elenco tassativo di menomazioni la cui sussistenza è rilevante ed ineludibile per l'attivazione dell'istituto giuridico in parola.

Pertanto, sempre negli intendimenti di semplificazione amministrativa e di chiarezza nei rapporti con gli utenti, stante anche l'estrema eterogeneità delle menomazioni comprese nell'allegato di cui sopra, non risulta indicato procedere alla riparametrazione della soglia d'invalidità prevista dal T.U. Per queste ragioni si propone di abrogare l'indicazione ad una percentuale di invalidità permanente e correlare la corresponsione dell'assegno alla sola sussistenza di una o più delle condizioni menomative di cui all'allegato n. 3 al T.U.

PRESTAZIONI SANITARIE

La proposta mira a garantire piena continuità di tutela per il lavoratore infortunato e confermare la responsabilità assicurativa dell'INAIL per quanto il SSN non è tenuto ad erogare, realizzando, in questo modo, la tutela globale degli infortunati sul lavoro con parità di trattamento su tutto il territorio nazionale.

La proposta:

- ribadisce il principio della tutela sanitaria privilegiata per gli infortunati e gli invalidi del lavoro, già contenuto nelle disposizioni del Testo Unico (articoli 86 e 89), riaffermato dall'art. 57 della legge di riforma sanitaria e, da ultimo, confermato dall'art. 95 della legge 388/2000;

- ne costituisce concreta attuazione, formalizzando la funzione integrativa, in questo campo, dell'INAIL, che si fa carico delle prestazioni che il Servizio Sanitario non è tenuto ad erogare per effetto della recente normativa di riordino dei livelli di assistenza (LEA).

Oneri finanziari.

Sulla base della esperienza finora maturata, risulta che le prestazioni escluse dai LEA (oppure incluse nei LEA con partecipazione alla spesa sanitaria) per le quali gli assicurati richiedono all'INAIL il rimborso delle spese sostenute sono:

1. cicli di fisioterapia in fase acuta;
2. particolari tipi di presidi terapeutici (ad es. creme o speciali garze per gli ustionati, farmaci di fascia c, ecc.);
3. viaggi per accedere a strutture ospedaliere o riabilitative, talvolta in autoambulanza.
4. ticket per farmaci o per cure idrofangotermali.

Si tenga presente, però, che la situazione varia nelle diverse realtà regionali in relazione alle risorse finanziarie utilizzate per integrare i LEA ed è, perciò, impossibile fare stime attendibili sulle spese che l'INAIL dovrebbe assumere a proprio carico.

In linea puramente orientativa e di larga massima, si può prevedere che:

- l'Istituto, per l'attivazione di gabinetti fisioterapici nei propri ambulatori "prime cure", dovrebbe sostenere una spesa di circa 20 milioni di euro annui;

- per quanto riguarda i punti 2, 3 e 4, l'onere finanziario a carico dell'INAIL dovrebbe essere largamente contenuto entro il milione di euro all'anno.

TESTO DI LEGGE

Per la piena realizzazione del diritto degli infortunati sul lavoro e dei tecnopatici ai fruire gratuitamente di tutte le cure utili per il compiuto e tempestivo recupero dell'integrità psicofisica e della capacità lavorativa con parità di trattamento su tutto il territorio nazionale, sono poste a carico dell'INAIL le prestazioni che non sono garantite dai Servizi Sanitari Regionali. Alla erogazione delle predette prestazioni l'INAIL provvede direttamente con le proprie strutture ovvero tramite l'utilizzo di servizi forniti da strutture pubbliche o private ovvero tramite rimborso delle spese sostenute dall'assicurato.

MIGLIORAMENTO DELLA PRESTAZIONE ECONOMICA PREVISTA DAGLI ARTICOLI 76 E 218 T.U. ASSEGNO PER ASSISTENZA PERSONALE CONTINUATIVA

Attualmente l'assegno mensile INAIL per assistenza personale continuativa (euro 406,99) è inferiore a quelli, aventi analoga finalità, per invalidi civili totali (euro 443, 83) e per ciechi civili assoluti (euro 669,21). Inoltre, tale assegno è uguale per tutte le menomazioni previste nella apposita Tabella (all. 3 al Testo Unico).

La proposta mira ad allineare l'importo dell'assegno INAIL a quello corrisposto agli invalidi civili totali, nonché a prevedere una sua maggiorazione per le menomazioni di maggiore gravità, e cioè "quelle che non consentono lo svolgimento degli atti quotidiani della vita". Per queste ultime si propone di stabilire un importo pari a quello previsto per i ciechi civili assoluti.

La proposta, inoltre, per ragioni di semplificazione, correla la corresponsione dell'assegno alla sola sussistenza di una delle menomazioni previste nella predetta Tabella all. n. 3 al Testo Unico, eliminando ogni riferimento alla percentuale di invalidità. Oneri finanziari.

Attualmente l'INAIL corrisponde circa 4800 assegni per una spesa annua di circa 23 milioni di euro.

La parificazione dell'importo dell'assegno INAIL a quello corrisposto agli invalidi civili totali comporterà una spesa stimabile in circa 2, 2 milioni di euro.

L'ulteriore aumento dell'importo per i casi più gravi (circa il 20% del totale), così da parificarlo a quello corrisposto ai ciechi civili assoluti comporterebbe un aumento di spesa aggiuntivo di circa 2,6 milioni di euro.

Complessivamente, quindi, l'onere finanziario è prevedibile in euro 4,8 milioni circa all'anno.

TESTO DI LEGGE

Agli articoli 76 e 218 del Testo Unico approvato con D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, la prima frase è sostituita dalle seguenti due frasi: "Nei casi di invalidità conseguente a menomazioni elencate nella tabella allegato n. 3, nei quali sia indispensabile una assistenza personale continuativa, la rendita è integrata da un assegno mensile di euro 443,83 per tutta la durata di detta assistenza. Se l'invalidità non consente lo svolgimento degli atti quotidiani della vita, l'assegno mensile è pari ad euro 669,21".

Inizio Pagina